

Accordo Italmopa 25.10.2007 di adesione all'Accordo 21.7.2007 per il rinnovo del Ccnl



VERBALE DI ACCORDO

In data 25 ottobre 2007, in Roma

TRA

ITALMOPA

E

FAI - CISE

FLAI - CGIL

UILA - UIL

si concorda l'adesione all'accordo 21 luglio 2007 concernente il rinnovo del CCNL 14 luglio 2003 per i dipendenti dell'industria aeronautica.

Aumenti retributivi

Gli aumenti retributivi sono quelli indicati nella tabella di cui all'accordo 21 luglio 2007 di seguito per completezza riportata. I minimi tabellari per i dipendenti della azienda dell'industria aeronautica saranno adeguati a partire dalla retribuzione afferente al mese di Novembre 2007. Per il periodo di carenze applicative 1° giugno 2007-31 ottobre 2007, verranno corrisposti gli arretrati per tutte le mensilità ricadenti in tale periodo. I relativi importi, commisurati al servizio effettivamente prestato nel periodo di cui sopra, potranno essere erogati in due rate (una con la retribuzione del mese di novembre 2007 e una con quella del mese di dicembre 2007) oppure in unica soluzione con la retribuzione del mese di dicembre 2007.

ITALMOPA
Associazione Industrie Pioggette d'Italia
00186 Roma Via Levante 6
Telefono 06 4785409 r.a. - Fax 06 4782004
www.italmopa.it info@italmopa.it
Codice Fiscale 00840900282

Salario

L'aumento medio a regime dei minimi tabellari di cui all'art. 51 è pari ad euro 108 lordi mensili, calcolato sul parametro 137, suddiviso in tre tranches pari a 43,20 euro lordi, decorrenti dal 1.6.2007; 43,20 euro lordi, decorrenti dal 1.4.2008; 21,60 euro lordi, decorrenti dal 1.1.2009.

Tabelle

Liv.	Param.	Vecchi minimi al 31/5/2007	Aumenti dall' 1/6/2007	Nuovi minimi dall' 1/6/2007	Aumenti dall' 1/4/2008	Nuovi minimi dall'1/4/2008	Aumenti dal 1/1/2009	Nuovi minimi dall'1/1/2009
1S	230	1.528,53	72,52	1.601,05	72,52	1.673,57	36,26	1.709,83
1	200	1.329,15	63,08	1.392,23	63,08	1.455,27	31,53	1.486,80
2	165	1.096,59	52,02	1.148,61	52,02	1.200,63	26,01	1.226,64
3A	145	963,66	45,72	1.009,38	45,72	1.055,10	22,86	1.077,96
3	130	863,97	40,99	904,96	40,99	945,95	20,49	966,44
4	120	797,51	37,89	835,40	37,89	873,17	18,91	892,08
5	110	731,06	34,88	765,94	34,88	800,42	17,34	817,76
6	100	664,60	31,93	696,13	31,53	727,66	15,76	743,42

VIAGGIATORI O PIAZZISTI

Liv.	Param.	Vecchi minimi al 31/5/2007	Aumenti dal 1/6/2007	Nuovi minimi dal 1/6/2007	Aumenti dall' 1/4/2008	Nuovi minimi dal 1/4/2008	Aumenti dal 1/1/2009	Nuovi minimi dal 1/1/2009
I	165	1.096,59	52,02	1.148,61	52,02	1.200,63	26,01	1.226,64
II	130	863,97	40,99	904,96	40,99	945,95	20,49	966,44

Accordo in tema di contratti a tempo determinato per stagionalità

ACCORDO ATTUATIVO DEL RINVIO LEGISLATIVO DI CUI ALL'ART. 5, COMMA 4-TER, E COMMA 4-BIS, DEL DLGS. N. 368/2001, COSI' COME MODIFICATI DALLA LEGGE N. 247/2007

Roma, 17 marzo 2008

tra

- AIDI *[Signature]*
- AIIPA *[Signature]*
- AIRI *[Signature]*
- ANCIT *[Signature]*
- ANICAV *[Signature]*
- ASSALZOO *[Signature]*
- ASSICA *[Signature]*
- ASSITOL *[Signature]*
- ASSOBIBE *[Signature]*
- ASSOBIRRA *[Signature]*
- ASSOCARNI *[Signature]*
- ASSODISTIL *[Signature]*
- ASSOLATTE *[Signature]*
- FEDERVINI *[Signature]*
- ITALMOPA *[Signature]*
- MINERACQUA *[Signature]*
- UNA *[Signature]*
- UNIONZUCCHERO *[Signature]*
- UNIFI *[Signature]*

Allegato 32

con la partecipazione di Federcalcimontare

[Signature]

FIL-CISL *[Signature]*

FIL-CGIL *[Signature]*

UILA-UIL *[Signature]*

si è convenuto quanto segue:

[Signature]

Le Parti riconoscono che il concetto di attività stagionale – sempre presente nel settore alimentare – si è nel tempo significativamente modificato ed ampliato, estendendosi da una stagionalità legata alla disponibilità delle materie prime ad una stagionalità di consumo fortemente condizionata dalla domanda del consumatore.

In relazione alla particolarità del settore alimentare, le Parti in attuazione del rinvio legislativo alla contrattazione nazionale previsto dall'art. 5, comma 4-ter del D.Lgs. 368/01, così come modificato dalla legge n. 247 del 24 dicembre 2007, concordano che la disciplina sulla successione dei contratti a tempo determinato di cui all'art. 5, comma 4-bis del D.Lgs. 368/01, non trova applicazione, oltre che per le attività stagionali definite dal DPR 1525/1963 e successive modifiche e integrazioni, per le seguenti attività connesse ad esigenze ben definite dell'organizzazione tecnico-produttiva ed a caratteristiche del tutto peculiari del settore merceologico dell'azienda, che in maniera consolidata hanno trovato attuazione ai sensi dell'art. 19 del CCNL Industria Alimentare ⁽¹⁾, secondo la disciplina normativa prevista dal precedente art. 18.

Pertanto, in relazione a quanto sopra esposto, la disciplina di cui al citato art. 5, co. 4-bis, non trova applicazione per i contratti di lavoro riconducibili alla attività stagionale in senso ampio e cioè alle attività produttive concentrate in periodi dell'anno e finalizzate a rispondere ad una intensificazione della domanda per ragioni collegate ad esigenze cicliche e alle variazioni climatiche o perché obiettivamente connesse con le tradizionali e consolidate ricorrenze e festività, e per iniziative promo pubblicitarie, per un periodo di tempo limitato.

Al fine dell'individuazione delle attività di cui sopra:

- alle ragioni climatiche vanno ricondotte le attività finalizzate a rifornire i mercati dei prodotti il cui consumo è concentrato in particolari periodi (caldi o freddi), in ragione delle abitudini e tradizioni di consumo e/o delle caratteristiche dei prodotti;
- alle ricorrenze e festività vanno ricondotte le occasioni civili, religiose e della tradizione popolare che determinano un incremento dei consumi;
- alle iniziative promo pubblicitarie vanno ricondotte le attività finalizzate a qualificare il prodotto con confezioni particolari e/o modalità espositive espressamente dedicate;
- quando ricorrano i periodi di maggiore produzione riconducibili alle fattispecie come sopra individuate, per cui occorra procedere all'assunzione temporanea di lavoratori, è necessario che il ricorso a tale tipo di assunzioni sia contenuto nel tempo strettamente necessario;
- nell'arco dello stesso ciclo di attività stagionale non sarà consentito superare una durata massima complessiva di otto mesi per ogni singolo contratto, comprese le eventuali proroghe.

A titolo esemplificativo, le Parti indicano di seguito - per i lavoratori addetti alla fabbricazione, confezionamento, movimentazione e relative attività accessorie all'interno dell'unità aziendale – le seguenti fattispecie produttive, rispondenti ai criteri sopra concordati:

- prodotti freschi e/o conservati, anche con il freddo, di origine animale;

¹ Per Unionzucchero sostituiti dal punto 8 delle Disposizioni specifiche per gli addetti all'industria saccarifera

- prodotti freschi e/o conservati, anche con il freddo, di origine vegetale;
- prodotti a base di cacao, specialità dolciarie e prodotti dolciari da forno, confetteria;
- gelati, dessert, creme, pret a glacer e affini;
- caffè sotto forma di cialde o capsule predosate;
- acque minerali naturali, di sorgente e bevande analcoliche e affini;
- birra e bibite alcoliche;
- vini, vini speciali e bevande spiritose
- essiccazione di semi oleosi;
- raffinazione e lavorazione degli zuccheri (si veda nota n. 1 in calce);
- partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni;

Resta ferma la facoltà delle parti a livello nazionale di integrare o modificare le disposizioni di cui sopra, anche a seguito delle richieste derivanti dal livello aziendale.

Le Parti, inoltre, in attuazione del rinvio legislativo previsto dall'art. 5, comma 4-bis, terzo periodo, del D.Lgs. 368/01, così come modificato dalla legge n. 247 del 24 dicembre 2007, concordano che la durata massima dell'ulteriore successivo contratto a termine (cd. deroga "assistita") – da stipularsi in deroga al limite temporale massimo dei 36 mesi di cui all'art. 5, comma 4-bis, primo periodo, della citata legge – sia pari ad un periodo non superiore a 12 mesi.

Handwritten signatures and initials:

- Top right: A vertical column of four signatures.
- Middle right: A single signature.
- Bottom right: A cluster of signatures, including one that appears to be "py" and another that looks like "SB".
- Center: A signature that looks like "Cap".
- Bottom center: A large signature that looks like "Inghel".
- Bottom left: A signature that looks like "A".

Verbale di accordo

in data 7/10/2009, presso la sede di ASSOCARNI in ROMA,

tra

ASSOCARNI
Roberto Marchi 7/10/09
con la partecipazione di FEDERALIMENTARE
F. Imposta
G. Scialoja



e

FAI-CISL
FLAI-CGIL
UILA-UIL

Y. Neri
M. De Luca
G. Saverio

Si è provveduto alla sottoscrizione dell'Accordo 22.9.2009 per il rinnovo del Ccnl 21 luglio 2007 per l'industria alimentare, di seguito allegato.

In data 21 novembre 2012, in ROMA,








ANICAV  tra
con la partecipazione di FEDERALIMENTARE 
e
FAI-CISL 
FLAI-CGIL 
UILA-UIL 

si è provveduto alla sottoscrizione dell' Accordo 27.10.2012 per il rinnovo del Ccnl
22 settembre 2009 per l'Industria alimentare, di seguito allegato

VERBALE DI ACCORDO

In data 29 novembre 2012, in ROMA,

tra

ASSICA 
ASSOCARNI 
ASSALZOO 
UNA (x delega) 
FAI-CISI 
FLAI-CGIL 
UILA-UIL 

si è provveduto alla sottoscrizione dell'Accordo 27.10.2012 per il rinnovo del Ccnl 22 settembre 2009 per l'Industria alimentare, di seguito allegato

Addì, 29 novembre 2012, in Roma

Fra ASSICA, rappresentata dal suo Presidente, Lisa Ferrarini

ASSALZOO, rappresentata dal suo Presidente, Alberto Allodi

ASSOCARNI, rappresentata dal suo Vice Presidente, Luigi Pio Scordamaglia

UNA, rappresentata, per delega rilasciata, dal Vice Presidente di ASSOCARNI Luigi Pio Scordamaglia

e

FAI - CISL, rappresentata da Augusto Cianfroni e Stefano Faiotto

FLAI - CGIL, rappresentata da Stefania Crogi


UILA - UIL, rappresentata da Stefano Mantegazza

Si è convenuto quanto segue:

1. le organizzazioni sindacali FAI - CISL, FLAI - CGIL, UILA - UIL, hanno discusso con ASSICA, ASSALZOO, ASSOCARNI e UNA le ragioni che hanno impedito la formale sottoscrizione dell'accordo di rinnovo 27 ottobre 2012 del ccni industria alimentare riconfermando la piena ed autonoma titolarità negoziale di ASSICA, ASSALZOO, ASSOCARNI e UNA per i rispettivi settori di rappresentanza.
2. le organizzazioni sindacali FAI - CISL, FLAI - CGIL, UILA - UIL, hanno condiviso l'intenzione di ASSICA, ASSALZOO, ASSOCARNI e UNA di avviare da subito, sulle



Lisa Ferrarini




ef

problematiche contrattuali esistenti nei rispettivi settori di rappresentanza, un confronto finalizzato ad individuare le opportune soluzioni peculiari alle specifiche esigenze dei settori rappresentati. Tali esigenze a giudizio di ASSICA, ASSALZOO, ASSOCARNI e UNA non trovano ancora piena soddisfazione nel ccnl rinnovato il 27 ottobre 2012;


3. ASSICA, ASSALZOO, ASSOCARNI e UNA, in ragione di questo impegno delle organizzazioni sindacali, danno formale adesione all'accordo di rinnovo 27 ottobre 2012 del ccnl dell'industria alimentare. Di tale adesione daranno formale comunicazione alle Organizzazioni sindacali e alla Federalimentare perché ne dia, a sua volta, notizia alle altre organizzazioni datoriali firmatarie del ccnl;
4. Con la sottoscrizione del presente accordo ASSICA, ASSALZOO, ASSOCARNI e UNA e le organizzazioni sindacali FAI - CISL, FLAI - CGIL, UILA - UIL si danno reciprocamente atto della positiva conclusione della trattativa per il rinnovo del ccnl 22 settembre 2009 .

Letto, confermato e sottoscritto.


ASSICA




FAI - CISL




ASSALZOO




FLAI - CGIL




ASSOCARNI



UILA-UIL



UNA

x delegato 

Modifica accordo 17.3.2008 sulla stagionalità (All. 21)

Le parti convengono di modificare il comma 5 dell'Accordo 17.3.2008 sulla stagionalità (All. 30) come segue:

Omissis

A titolo esemplificativo, le Parti indicano di seguito – per i lavoratori addetti alla fabbricazione, confezionamento, movimentazione e relative attività accessorie e propedeutiche, anche non contestuali, all'interno dell'unità aziendale – le seguenti fattispecie produttive rispondenti ai criteri sopra indicati:

Omissis



PROTOCOLLO PER LA PROMOZIONE DELLA
RESPONSABILITA' SOCIALE E TERRITORIALE,
NELLA FILIERA DEL CONSERVIERO-
POMODORO, PER LE IMPRESE INDUSTRIALI DI
TRASFORMAZIONE

A collection of approximately seven handwritten signatures in black ink, arranged in a loose, non-linear pattern at the bottom of the page.

PROTOCOLLO TRA: AIIPA, ANICAV E LA FAI-CISL, FLAI-CGIL, UILA-UIL, PER LA PROMOZIONE DELLA RESPONSABILITA' SOCIALE E TERRITORIALE, NELLA FILIERA DEL CONSERVIERO-POMODORO, PER LE IMPRESE INDUSTRIALI DI TRASFORMAZIONE

PREMESSO CHE:

- Il comparto della trasformazione del pomodoro da industria è caratterizzato da una propria peculiarità legata all'elevata capacità di mobilitare ingente forza lavoro stagionale in un arco temporale molto limitato, per cui si rende necessario governare la gestione del mercato del lavoro, anche attraverso la possibilità di studiare specifici percorsi che possano tenere conto delle particolari caratteristiche del settore.
- Nella fase di coltivazione e raccolta del pomodoro fresco possono riscontrarsi fenomeni di caporalato e utilizzo di manodopera illegale, diffusi in particolari aree del Paese.
- Nel comparto conserviero pomodoro sussistono pratiche di dumping contrattuale che hanno importanti ricadute nei rapporti competitivi tra gli operatori.

SI CONVIENE:

Di adottare con urgenza iniziative congiunte finalizzate a:

1. Attivare un confronto con l'INPS al fine di dirimere la questione della definizione del concetto di prevalenza, nell'ambito del rapporto tra attività principale e attività connessa al fine di evitare nel comparto effetti negativi derivanti dal dumping contrattuale.
Ciò anche attraverso una modifica della circolare INPS n. 53, del 14 marzo 2003, incrementando in maniera sensibile la percentuale oggi prevista del 50% di prodotti trasformati e/o commercializzati che devono essere di derivazione aziendale, costituendo cioè il prodotto dell'attività agricola principale esercitata dall'imprenditore.
2. Attivare un confronto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali al fine di programmare un'azione incisiva di contrasto al lavoro irregolare e all'illegalità diffusa in alcune aree territoriali del Paese.
3. Istituire tavoli tecnici presso le Prefetture delle zone maggiormente interessate al fenomeno del caporalato, al fine di intensificare i controlli nel corso della campagna di trasformazione, anche con il coinvolgimento della parte agricola e delle istituzioni e degli enti preposti ai controlli.
4. Attivare un confronto con i soggetti di rappresentanza che insistono nel Comparto, comprese le associazioni cooperative e i distretti.
5. Favorire la compiuta e rispettosa applicazione delle disposizioni dei contratti nazionali e delle leggi, in tutti i segmenti della filiera manifatturiera del prodotto conserviero-pomodoro, a tutela dei diritti dei lavoratori, evitando e combattendo il lavoro minorile, ponendo attenzione alla salute e alla sicurezza del lavoratore, e alla cancellazione definitiva del lavoro irregolare e delle forme di caporalato, presente in alcune aree del Paese. Favorire i processi di valorizzazione della qualità del prodotto secondo canoni che non possono prescindere dalla ricerca, dall'innovazione e dal rispetto e tutela dei diritti non solo dei lavoratori ma anche dei consumatori.



ART. 1 – OGGETTO DEL PROTOCOLLO D'INTESA

La definizione del presente protocollo tra le Parti sociali suddette, costituisce uno strumento per la promozione di forme e modalità di sostegno a comportamenti e scelte socialmente responsabili da parte delle imprese industriali e di trasformazione del conserviero-pomodoro, nonché per sensibilizzare tutte le proprie imprese associate e le imprese che conferiscono il prodotto coltivato, sulle politiche e gli strumenti promossi dal presente protocollo.

ART. 2 – FINALITA' DEL PROTOCOLLO

AIIPA, ANICAV, FAI-CISL, FLAI-CGIL e UILA-UIL intendono, attraverso questo protocollo, condividere interventi rivolti a promuovere l'attenzione sociale delle imprese lungo tutta la filiera produttiva e la loro adesione e partecipazione volontaria a iniziative in grado di sostenere pratiche responsabili.

Tali interventi sono diretti inoltre a sostenere sul territorio la qualità del lavoro e dei processi produttivi, con particolare attenzione all'aspetto delle risorse umane e al rispetto dei diritti umani, quali aspetti determinanti per la promozione della responsabilità sociale e di migliori relazioni industriali ed economiche.

ART. 3 STRUMENTI

Per le imprese di trasformazione industriale, i CCNL di riferimento sono:

- Industria alimentare
- Cooperazione di trasformazione
- Piccola e media impresa alimentare

Si individua inoltre nella contrattazione integrativa uno degli strumenti attraverso il quale confrontarsi sulle specificità del settore, sulle esigenze territoriali, di distretto e di comparto per legare sempre di più l'azione contrattuale all'esigenze produttive dell'impresa e dei lavoratori e delle lavoratrici, così come previsto dall'Articolo 5 del CCNL, ultimo comma.

I sottoscrittori il protocollo si impegnano a contrastare l'applicazione di tipologie contrattuali (CCNL) che dovessero determinare effetti di dumping contrattuale, nonché l'inosservanza del trattamento normativo ed economico previsto dai CCNL di riferimento applicati ai lavoratori che operano nei processi produttivi.

Per quanto riguarda eventuali processi di esternalizzazione di alcune fasi del processo produttivo, si fa riferimento ai principi delle norme contrattuali di riferimento in materia di appalti.

I gruppi industriali e le aziende che abbiano significativa rilevanza nel comparto merceologico di appartenenza, forniranno semestralmente, su richiesta, alle RSU o al Comitato esecutivo delle stesse dati aggregati:

- sulla natura delle attività conferite in appalto e/o in decentramento produttivo;
- su eventuali casi di scorporo di attività del proprio ciclo produttivo che abbiano rilevanti riflessi sull'occupazione complessiva; ciò per consentire alle Organizzazioni Sindacali la conoscenza delle conseguenze sui livelli occupazionali.



I gruppi industriali e le aziende forniranno, inoltre, annualmente, a consuntivo, il dato medio del numero dei lavoratori delle ditte appaltatrici che hanno prestato la propria attività all'interno delle unità produttive.

Laddove si dovessero riscontrare fenomeni contrastanti con le norme contrattuali, essi saranno oggetto di specifici incontri tra le parti, tesi al ripristino degli standard di regolarità. Nel caso in cui ciò non fosse possibile, le Organizzazioni Sindacali avvieranno specifiche denunce documentate agli enti preposti.

Con il presente protocollo, le Parti si danno atto di avere determinato alcune buone pratiche, al fine di consolidare nel comparto della trasformazione del pomodoro da industria comportamenti socialmente responsabili, che possano creare le basi per una concorrenza leale, per lo sviluppo di un'economia innovativa, per una tutela sociale efficiente, per un moderno dialogo tra le Parti interessate, per un maggiore benessere delle generazioni presenti e future.

Le Parti si impegnano a continuare a lavorare entro la scadenza del CCNL Industria Alimentare, per trovare soluzioni, anche di natura normativa, che tengano conto delle specificità del comparto della trasformazione del pomodoro da industria per dare risposte concrete alla problematiche del settore.

Roma, 24 luglio 2014

ANICAV	AIIPA	FAI CISL	FLAI-CGIL	UILA-UIL
Antonio Ferraioli	Francesco Mutti	Claudio Riso	Ettore Ronconi	Pierluigi Talamo
Giovanni De Angelis	Valerio Bordoni		Roberto Iovino	



Il presente protocollo si applica alle aziende aderenti ad Assocarni in base al perimetro di rappresentanza ad essa assegnato.



ASSOCARNI



PROTOCOLLO PER LA PROMOZIONE DELLA
RESPONSABILITA' SOCIALE E TERRITORIALE,
NELLA FILIERA DELLE CARNI, PER LE IMPRESE
INDUSTRIALI DI TRASFORMAZIONE

Direttore Assocarni

Roma li 14 settembre 2016

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

PROTOCOLLO TRA ASSOCARNI E FAI-CISL, FLAI-CGIL, UILA-UIL, PER LA PROMOZIONE DELLA RESPONSABILITA' SOCIALE E TERRITORIALE, NELLA FILIERA DELLE CARNI, PER LE IMPRESE INDUSTRIALI DI TRASFORMAZIONE

PREMESSO CHE:

Il 29 Novembre 2012 le Organizzazioni Assica, Assalzo, Assocarni, Una hanno convenuto con le Organizzazioni Fai Cisl, Flai Cgil, Uila Uil, mediante apposito accordo, di avviare sulle problematiche contrattuali esistenti nei rispettivi settori di rappresentanza un confronto finalizzato ad individuare le opportune soluzioni peculiari alle specifiche esigenze dei settori rappresentati.

ASSOCARNI e FAI-CISL, FLAI-CGIL, UILA-UIL convengono pertanto di adottare con urgenza iniziative congiunte finalizzate a:

1. Attivare, qualora si dovessero verificare fenomeni di appalti non genuini, azioni congiunte di contrasto a tali fenomeni, con i soggetti di rappresentanza esistenti nel Comparto, comprese le associazioni cooperative e i distretti, non precludendo l'interessamento delle istituzioni territoriali e centrali.
2. Favorire la compiuta e rispettosa applicazione delle disposizioni dei contratti nazionali, e delle leggi, in tutte le aziende del settore, a tutela dei diritti dei lavoratori, ponendo particolare attenzione alla salute e alla sicurezza sui luoghi di lavoro e a prevenire qualsiasi forma di lavoro irregolare.
3. Favorire i processi di valorizzazione della qualità del prodotto secondo canoni che non possono prescindere dalla ricerca, dall'innovazione e dal rispetto e tutela dei diritti dei lavoratori e dei consumatori.

ART. 1 – OGGETTO DEL PROTOCOLLO D'INTESA

La definizione del presente protocollo costituisce uno strumento per la conferma e la promozione di forme e modalità di sostegno a comportamenti e scelte socialmente responsabili da parte delle imprese industriali e di trasformazione, per cogliere la profonda evoluzione organizzativa cui sta andando incontro il settore delle carni. Le Organizzazioni di rappresentanza delle imprese e le OO.SS si impegnano a vigilare e segnalare comportamenti non attinenti al presente protocollo e a sensibilizzare tutte le proprie imprese associate, sulle politiche e gli strumenti promossi dalla presente intesa.

ART. 2 – FINALITA' DEL PROTOCOLLO

ASSOCARNI, FAI-CISL, FLAI-CGIL, UILA-UIL intendono condividere interventi rivolti a promuovere l'attenzione sociale delle imprese lungo tutta la filiera produttiva e la loro adesione e partecipazione volontaria a iniziative in grado di sostenere pratiche responsabili.

Tali interventi sono diretti a sostenere la qualità del lavoro e dei processi produttivi nel rispetto primario della dignità e dei diritti dei lavoratori nonché ad implementare un modello organizzativo maggiormente aderente alle peculiarità del settore che ha il Ccnl industria alimentare come contratto applicabile. ASSOCARNI, FAI-CISL, FLAI-CGIL, UILA-UIL condividono quindi di avviare, da subito, un confronto negoziale finalizzato a ricercare un accordo per individuare le opportune

Roberto Rossetti

soluzioni per consentire alle aziende interessate di portare o riportare all'interno le attività appaltate ovvero esclusivamente le attività di logistica, sanificazione e pulizia, prendendo a riferimento i CCNL relativi all'attività svolta, tenendo conto come base di partenza per il confronto dei contenuti economico normativi di questi ultimi.

Inoltre, viste le particolari condizioni di lavoro proprie di alcune attività delle aziende esercenti l'industria delle carni, le parti stipulanti il presente protocollo concordano sulla necessità di individuare misure agevolative su base volontaria per quei lavoratori prossimi al pensionamento.

Pertanto, si conviene quanto segue: "Fermo restando il periodo minimo di ferie annue stabilito dalla legge, è possibile, mediante patto individuale tra datore di lavoro e dipendente, accantonare i giorni di ferie residue, o parte di essi, posticipandone la fruizione in prossimità del pensionamento. Tale differimento non riguarda l'obbligo di contribuzione nei confronti dell'Istituto Nazionale di Previdenza, che continuerà ad essere espletato normalmente dall'azienda. Nel momento in cui le ferie accantonate vengono fruito, l'azienda dovrà eseguire, attraverso la procedura di regolarizzazione prevista dall'INPS la sistemazione della partita contabile della posizione assicurativa del lavoratore (circ. Inps 186 del 7/10/99). Sempre attraverso accordo tra le parti, è possibile accantonare anche i riposi individuali di cui all'articolo 30, nella quantità concordata, posticipandone la fruizione in prossimità del pensionamento".

Si individua quindi nella contrattazione integrativa uno degli strumenti attraverso il quale realizzare le opportune intese per dare compimento ai sopra citati strumenti operativi, confrontarsi sulle specificità del settore, sulle esigenze territoriali, di distretto e di comparto per legare sempre di più l'azione contrattuale all'esigenze produttive dell'impresa e dei lavoratori.

ASSOCARNI, FAI-CISL, FLAI-CGIL, UILA-UIL si impegnano ad operare affinché venga svolta la corretta applicazione del trattamento normativo ed economico previsto dai CCNL di riferimento sottoscritti da Fai, Flai e Uila applicati ai lavoratori che operano nei processi produttivi di trasformazione alimentare.

Laddove si dovessero riscontrare fenomeni contrastanti con le norme contrattuali, essi saranno oggetto di specifici incontri tra le parti stipulanti il presente protocollo, così come saranno previsti incontri annuali di verifica.




Con il presente protocollo, le Parti si danno atto di avere determinato alcune buone pratiche, al fine di consolidare nel settore delle carni comportamenti socialmente responsabili, che possano creare le basi per una concorrenza leale, per lo sviluppo di un'economia innovativa, per una tutela sociale efficiente, per un moderno dialogo tra le Parti interessate, per un maggiore benessere delle generazioni presenti e future.

ASSOCARNI

Fai-CISL

Flai-CGIL

Uila-UIL

François Tomei	Attilio Cornelli	Marco Bermani	Guido Majrone
			
Roberta Ebaldi	Alessandro Anselmi	Marco Gentile	Alice Mocco
